

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 3 del 22 Gennaio 2024

### SOMMARIO

1. <b>L. N. 214/2023 - LEGGE CONCORRENZA 2022</b> - Le modifiche introdotte in materia di RAEE .....	2
3. <b>D.L. N. 4/2024 - IMPRESE DI CARATTERE STRATEGICO</b> - Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria .....	4
4. <b>AGCOM - DETTATE LE LINEE GUIDA PER GLI INFLUENCER</b> – Istituito un Tavolo tecnico .....	5
5. <b>TELEFONIA</b> - Nuovo regolamento approvato dall'AGCOM a tutela degli utenti finali .....	6
6. <b>SERVIZI POSTALI</b> - Atto di interpretazione relativo all'art. 119, comma 3, lett. d), del nuovo Codice dei Contratti pubblici .....	7
7. <b>ANAC</b> - Stabilita la contribuzione dovuta per il 2024.....	8
8. <b>CONCESSIONI BALNEARI</b> - Il Governo italiano risponde al parere motivato della Commissione europea e chiede altri quattro mesi .....	8
9. <b>COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE</b> - Semplificato il recupero delle polizze dormienti tramite l'accesso ai dati della PDND e ANPR .....	9
10. <b>FABBRICAZIONE DI ESPLOSIVI</b> - Pubblicate le Linee Guida di pubblica sicurezza .....	10
11. <b>CORTE COSTITUZIONALE</b> - Le Regioni non possono derogare alle competenze in materia di ambiente stabilite dalla legge statale .....	10
12. <b>NOTARIATO</b> - La decisione dell'associazione riconosciuta di proseguire la propria attività sotto forma di associazione non riconosciuta .....	11
13. <b>NOTARIATO</b> - Le operazioni di fusione e scissione nell'ambito degli strumenti di regolamentazione della crisi e dell'insolvenza soggetti ad omologazione.....	12
14. <b>LAVORATORI DISABILI</b> - Nuove norme per l'inclusione e l'accessibilità ai luoghi di lavoro .....	12
15. <b>ALBO GESTORI DELLA CRISI D'IMPRESA</b> - Pagamento del contributo annuo di iscrizione entro il 31 gennaio .....	13
16. <b>APPALTI PUBBLICI</b> - Operativa la piattaforma di e-procurement .....	13
17. <b>PIANO ANTICORRUZIONE</b> - Predisposizione della Relazione annuale del RPCT - Adempimenti in scadenza al 31 gennaio 2024 .....	14
18. <b>NUOVO CODICE DEGLI APPALTI</b> - Affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro - Le indicazioni di ANAC.....	15
19. <b>EROGAZIONI LIBERALI PER ATTIVITA' CULTURALI 2023</b> - Comunicazione entro il prossimo 31 gennaio .....	15
20. <b>CARTA DELLA CULTURA GIOVANI E CARTA DEL MERITO</b> - 190 milioni di euro a decorrere dal 2024 - Pubblicato il decreto attuativo per i nati nel 2005.....	16
21. <b>ONLUS</b> - Pubblicati gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi al beneficio del 5 x 1000 anno 2023.....	17
22. <b>CAREGIVER E DISABILITA'</b> - Fissati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse per l'anno 2023 .....	17
23. <b>ASSEGNO UNICO UNIVERSALE</b> - Cessazione dei pagamenti sulla carta RdC e nuova domanda entro il prossimo 30 giugno - Le indicazioni dell'INPS.....	18

24. <b>MALATTIE PROFESSIONALI CON OBBLIGO DI DENUNCIA</b> - Aggiornato l'elenco .....	19
25. <b>TARI - COSTI STANDARD RIFIUTI 2024</b> - Le Linee guida del Ministero - La Nota di approfondimento IFEL e applicativo di simulazione .....	19
26. <b>LA NUOVA DIRETTIVA EPBD - CASE GREEN</b> - Riqualficare il parco immobiliare dell'UE.....	20
27. <b>BONUS ACQUA POTABILE</b> - Dal 1° febbraio sarà attivato il canale telematico per l'invio delle comunicazioni per le spese sostenute nel 2023 .....	21
28. <b>AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI</b> - Contributi per l'acquisto di veicoli ecologici ed eliminazione di veicoli obsoleti - In attesa del decreto attuativo.....	21
29. <b>ECOBONUS 2024 - MOBILITA' SOSTENIBILE</b> - Incentivi auto e altre veicoli non inquinanti - Piattaforma aperta dal 23 gennaio 2024 .....	22
30. <b>RISCATTO DI LAUREA</b> - Al via le domande di trasferimento del montante - Le indicazioni dell'INPS .....	23
31. <b>SPORTELLO DELL'AUTOMOBILISTA</b> - Gli atti di vendita sono soggetti a reistrazione .....	23
32. <b>STOP AL GREENWASHING</b> - Il Parlamento europeo approva una direttiva contro le informazioni ambientali ingannevoli e contro l'obsolescenza programmata .....	24
33. <b>CORTE DI GIUSTIZIA UE - LE FERIE NON GODUTE VANNO PAGATE ANCHE NEL CASO DI DIPENDENTI PUBBLICI</b> - La normativa italiana va corretta.....	25
34. <b>CGIA MESTRE</b> - LE PATRIMONIALI CI COSTANO QUASI 50 MILIARDI L'ANNO.....	26
35. <b>GARANTE PRIVACY</b> - Pubblicato l'avviso di avvio dell'indagine conoscitiva in materia di <i>web scraping</i> .....	26
<b>Altre notizie in breve</b> .....	27
<b>Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea</b> .....	30

## **1. L. N. 214/2023 - LEGGE CONCORRENZA 2022 - Le modifiche introdotte in materia di RAEE**

Le modifiche introdotte dall'**articolo 6 della L. n. 214/2023** (*Legge Concorrenza 2022*) riguardano l'**articolo 8 del Decreto n. 49/2014** che dà attuazione in Italia alla direttiva 2012/19/UE sui **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**.

Ricordiamo che:

- il **comma 1** dell'articolo 8 dispone che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) devono conseguire gli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'Allegato V, che, semplicemente raggruppa gli obiettivi minimi di recupero nell'ambito dello smaltimento dei RAEE;
- il **comma 2** prevede che i produttori agiscano in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, mediante sistemi di gestione individuale e collettiva. Questi sistemi collettivi sono consorzi senza fine di lucro istituiti dai produttori di AEE;
- il **comma 3** dispone che i produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui al comma 2, **determinino annualmente e comunichino al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare del contributo** necessario per adempiere, nell'anno solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal decreto legislativo, in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti. Inoltre, il produttore, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un'AEE, può applicare sul prezzo di vendita della stessa il contributo, indicandolo separatamente nelle proprie fatture di vendita ai distributori. La presenza del contributo può essere resa nota nell'indicazione del prezzo del prodotto all'utilizzatore finale.

Con l'**articolo 6** della L. n. 214/2023 vengono aggiunti all'articolo 8, dopo il comma 3, tre nuovi commi: **3-bis, 3-ter e 3-quater**, con i quali si dispone:

- che i sistemi di gestione individuali e collettivi assicurino la **pubblicità**, anche attraverso la diffusione sul proprio sito web, delle informazioni relative al valore dei contributi di cui al comma 3 e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna apparecchiatura elencata nei raggruppamenti di cui **all'Allegato al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio, n. 40** (comma 3-bis);
- che le informazioni di cui al comma 3-*bis* siano pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro **trenta giorni** dalla determinazione del valore dei contributi (comma 3-ter);

- che i sistemi collettivi che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurino la **pubblicità** ai sensi dei commi 3-*bis* e 3-*ter* anche degli importi dei contributi così determinati (comma 3-quater).

Nel **successivo articolo 7** si modificano gli articolo 10 e 33 dello stesso decreto; in particolare:

- si amplia la disciplina di **controllo degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore** affidate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 1);
- si modifica la **quota minima di mercato** che deve essere rappresentata da ciascun sistema collettivo di gestione dei RAEE (comma 2, lett. a)). Il decreto recepisce la direttiva europea 2012/19/UE e prevede specifici **obblighi per i produttori di RAEE**: conseguire gli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio, creare sistemi di gestione individuali o collettivi, iscriversi al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE. In base alla disciplina, **ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)**, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3 per cento, in almeno un raggruppamento. La Legge sulla Concorrenza **riduce dal 3% all'1% la quota minima di mercato**, precisando che tale percentuale:
  - deve essere conseguita in relazione ad almeno un raggruppamento;
  - in alternativa può essere ottenuta come somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento;
- si aggiorna la **disciplina del Centro di coordinamento RAEE** estendendo la partecipazione dei sistemi di gestione RAEE (comma 2, lett. b)). La modifica prevista dalla Legge Concorrenza 2022 richiede la partecipazione al Cdc RAEE:
  - **obbligatoria** e non più facoltativa dei sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e per i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici.
  - **facoltativa** per i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali.

La Legge Concorrenza mira a migliorare la **trasparenza** e la **pubblicità** in materia di smaltimento dei RAEE e a **razionalizzare la disciplina in materia di contributi corrisposti in occasione dell'acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche**, al fine di poter sostenere le successive spese di smaltimento.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 214/2023, clicca qui.](#)

## **2. RIFORMA FISCALE - D.LGS. n. 1/2024 - Pubblicato il sesto decreto attuativo - Razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, il **Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1** recante "**Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari**".

Queste le principali novità previste dal decreto, **in vigore del 13 gennaio 2024**:

- Semplificazione della **dichiarazione dei redditi** per i lavoratori dipendenti e pensionati (art. 1);
- Estensione del modello di **dichiarazione dei redditi semplificato** delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA (art. 2);
- **Eliminazione della Certificazione Unica (CU) relativa ai soggetti forfettari** e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio (art. 3);
- Riorganizzazione degli **indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)** (art. 5) e incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi (art. 6);
- **Scadenza** dei versamenti rateali delle imposte (art. 8);
- **Ampliamento soglia versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute** sui redditi di lavoro autonomo (art. 9);
- **Sospensione** dell'invio di comunicazioni e inviti dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno (art. 10);
- **Revisione dei termini** di presentazione delle dichiarazioni fiscali (art. 11);
- **Semplificazione dei modelli di dichiarazione** relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA (art. 15);
- Pagamento delle somme dovute con **modello F24 mediante PagoPA** (art. 18);

- **Dichiarazione dei redditi precompilata** per le persone fisiche compresi i titolari di partita IVA (art. 19);
- Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del **cassetto fiscale** (art. 23);
- Memorizzazione elettronica e trasmissione **telematica** dei corrispettivi mediante apposite procedure software (art. 24).

Il decreto rimodula alcuni termini di presentazione delle **dichiarazioni fiscali**. In particolare, viene anticipato dal 30 novembre al **30 settembre** il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di **imposte sui redditi** e di **IRAP** e dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, il termine per le dichiarazioni dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

La norma prevede, altresì, che dall'anno 2025 le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di IRAP e di IRES possono essere presentate a partire dal **1° aprile**.

Novità anche per la **dichiarazione che riguarda i sostituti d'imposta**, in particolare secondo quanto previsto dall'art. 16 del decreto, a partire dal periodo di imposta 2025, al fine di semplificare la **dichiarazione annuale**, i soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte, e che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, effettuano i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute, indicando anche l'**importo delle ritenute** e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati.

Le **comunicazioni dei dati** sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione degli stessi nella dichiarazione dei sostituti d'imposta.

In via sperimentale, possono avvalersi delle suddette disposizioni i sostituti d'imposta con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque, il numero massimo dei dipendenti potrà essere successivamente ampliato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Si potrà aderire al sistema semplificato tramite **comportamento concludente**, l'adesione sarà vincolante per l'intero periodo d'imposta in cui viene esercitata.

Il pagamento delle ritenute e delle trattenute è effettuato, tramite il **modello F24** esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Contestualmente all'invio dei dati, ai fini del pagamento delle ritenute, il sostituto d'imposta dovrà autorizzare l'**Agenzia delle Entrate** all'addebito sul proprio conto identificato con il codice IBAN, intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un **prestatore di servizi di pagamento**, convenzionati con l'Agenzia. Con riferimento alla modalità e ai termini di trasmissione dei dati, sarà un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate a fornire le relative indicazioni.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo n. 1/2024, clicca qui.](#)

### **3. D.L. N. 4/2024 - IMPRESE DI CARATTERE STRATEGICO - Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria**

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2024, il **decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4**, in tema di **amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico**, con il quale il Governo interviene con un nuovo piano di salvataggio per la società ILVA S.p.A.

Al fine di garantire la continuità aziendale e preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della società in caso di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, nonché per assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il decreto attribuisce al Ministero delle Economia e delle Finanze la facoltà di concedere alla società stessa uno o più finanziamenti a titolo oneroso, **per un massimo di cinque anni** e per un **importo non superiore a 320 milioni di euro per il 2024** (art. 2).

Il testo rafforza, inoltre, le misure a **tutela della continuità produttiva e occupazionale delle imprese di carattere strategico in crisi**, prevedendo la **cassa integrazione straordinaria (CIG) durante l'intera eventuale amministrazione straordinaria**.

Vengono tuttavia esplicitamente **esclusi dalla CIG i lavoratori impegnati nella sicurezza e nella manutenzione degli impianti**, al fine di consentire che restino operativi per la sicurezza dell'impianto stesso (art. 3).

Con specifico riferimento alla **procedura di amministrazione straordinaria**, vengono altresì introdotte **disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria** delle procedure di amministrazione straordinaria, introducendo allo scopo l'**art. 74 bis (rubricato (Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura)** al **D.Lgs. n. 270 del 8 luglio 1999**, per cui **non sarà più impedita la chiusura della procedura dalla pendenza di giudizi, o procedimenti esecutivi**, rispetto ai quali il **commissario straordinario manterrà la legittimazione processuale**, anche nei successivi stati e gradi del giudizio (art. 4).

LINK:

[Per consultare il testo del D.L. n. 4/2024, cliccare QUI.](#)

#### **4. AGCOM - DETTATE LE LINEE GUIDA PER GLI INFLUENCER – Istituito un Tavolo tecnico**

Al termine della consultazione pubblica indetta con delibera n. 178/23/CONS del 13 luglio 2023, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), con [delibera n. 7/24/CONS del 10 gennaio 2024](#):

- ha adottato le Linee-guida rivolte agli influencer per il rispetto delle previsioni del Testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al D.Lgs. n. 208 del 8 novembre 2021 ([Allegato A](#)) e
- ha istituito un apposito Tavolo tecnico per definire le ulteriori misure al riguardo ([Allegato B](#)).

Per "influencer" si intendono quei soggetti che svolgono un'attività analoga o comunque **assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi** sotto la giurisdizione nazionale, laddove risultino possedere cumulativamente i seguenti requisiti:

- il servizio offerto **costituisce attività economica** ai sensi degli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- lo scopo principale del servizio offerto è la fornitura di contenuti, creati o selezionati dall'influencer, che **informano, intrattengono o istruiscono e che sono suscettibili di generare reddito** direttamente in esecuzioni di accordi commerciali con produttori di beni e servizi o indirettamente in applicazione degli accordi di monetizzazione applicati dalla piattaforma o dal social media utilizzato;
- l'influencer ha la **responsabilità editoriale sui contenuti**, la quale include il controllo effettivo sulla creazione, sulla selezione o sulla organizzazione dei contenuti medesimi;
- il servizio è **accessibile al grande pubblico**, raggiunge un numero significativo di utenti sul territorio italiano, ha un impatto rilevante su una porzione significativa di pubblico e **i contenuti sono diffusi tramite un servizio di piattaforma di condivisione di video o di social media**;
- il servizio consente la fruizione dei contenuti **su richiesta dell'utente**;
- il servizio è caratterizzato da un **legame stabile ed effettivo con l'economia italiana**;
- i contenuti sono **offerti tramite l'utilizzo della lingua italiana** o sono esplicitamente rivolti agli utenti sul territorio italiano.

Gli elementi che, in sede di prima applicazione, consentono di individuare gli influencer che svolgono attività professionale a cui si applicano le pertinenti disposizioni del D.Lgs. n. 208/2021 sono distinguibili in: **influencer "professionali"** e **soggetti che operano in maniera meno continuativa e strutturata**, che non raggiungono le soglie degli influencer professionali.

Gli **Influencer che propongono contenuti audiovisivi** aventi le caratteristiche definite dalle presenti Linee guida comprendenti comunicazioni commerciali sulla base di accordi di qualsiasi tipo, dietro corresponsione di denaro ovvero fornitura di beni o servizi sono quelli che cumulativamente:

- a. raggiungono un numero di iscritti (i cosiddetti *follower*) pari, in sede di prima applicazione, ad **almeno un milione**, risultanti dalla somma degli iscritti sulle piattaforme e dei social media su cui operano;
- b. hanno pubblicato nell'anno precedente alla rilevazione **almeno 24 contenuti** aventi le caratteristiche definite dalle presenti Linee guida;
- c. abbiano superato **almeno su una piattaforma o social media** un valore di engagement rate medio negli ultimi 6 mesi **pari o superiore al 2%**;

Sarà compito del tavolo tecnico definire ulteriormente le caratteristiche necessarie per l'individuazione degli influencer professionali, anche in relazione a specifici settori di attività, e individuare le modalità di formazione e di pubblicazione di un elenco di tali soggetti.

Gli influencer devono:

- evitare il ricorso a tecniche subliminali;
- rispettare le norme in tema di comunicazioni commerciali, televendite, sponsorizzazioni e inserimento di prodotti, di cui agli articoli 43, 46, 47 e 48 del Testo unico, il divieto di pubblicità occulta;
- garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti;
- verificare la correttezza e l'obiettività delle informazioni anche attraverso la menzione delle fonti utilizzate,
- porre in essere azioni di contrasto alla disinformazione online nell'ambito delle iniziative proposte dal Tavolo tecnico;
- garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore e della proprietà intellettuale.

**In caso di violazione** delle disposizioni sopra richiamate, l'Autorità applicherà il relativo presidio sanzionatorio secondo quanto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. n. 208/2021.

LINK:

[Per consultare il testo delle LINEE GUIDA, cliccare QUI.](#)

## **5. TELEFONIA - Nuovo regolamento approvato dall'AGCOM a tutela degli utenti finali**

L'AGCOM ha **approvato il nuovo Regolamento che disciplina tutta la materia contrattuale tra operatori che forniscono servizi di comunicazioni elettroniche e utenti finali.**

Il regolamento in esame, **approvato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 307/23/CONS**, disciplina i contratti dei servizi telefonici, connettività e terminali, tra operatori e utenti finali che includono consumatori, microimprese, piccole imprese, imprese maggiori e organizzazioni senza scopo di lucro.

Con l'entrata in vigore del [Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207](#), che dà attuazione della [direttiva \(UE\) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018](#) che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, la Direzione tutela dei consumatori ha convocato un tavolo di confronto con gli operatori per la corretta e uniforme applicazione di detta disciplina in materia di tutela degli utenti contenuta nel Codice.

Una sintesi delle osservazioni degli operatori è stata pubblicata con [Allegato C alla delibera n. 307/23/CONS](#).

Il citato regolamento approvato dall'AGCOM disciplina i contratti dei servizi telefonici, connettività e terminali, tra operatori e utenti finali che includono, a seconda delle specifiche materie in esso affrontate, consumatori, microimprese, piccole imprese, imprese maggiori e organizzazioni senza scopo di lucro.

Gli operatori dovranno adeguare i propri modelli contrattuali e adottare tutte le misure necessarie affinché gli utenti finali dispongano, prima della conclusione del contratto, delle informazioni elencate nel provvedimento, che devono essere riportate in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile e fornite su un supporto durevole, in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilità conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

In base al nuovo Regolamento, gli operatori devono fornire agli utenti finali, unitamente al contratto prima della sottoscrizione, anche in caso di contatto telefonico, una **sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile che individua i principali elementi del servizio.**

I contratti non possono prevedere di norma un impegno iniziale superiore ai 24 mesi, decorsi i quali l'utente finale ha diritto di recedere in qualsiasi momento e senza incorrere in penali o costi di disattivazione.

Gli operatori sono tenuti ad applicare ai propri clienti, in caso di recesso o di disdetta del contratto principale, il pagamento rateale di quanto residua, salvo che l'utente non chieda espressamente di pagare in un'unica soluzione il rimanente costo.

In caso di recesso del contratto, l'operatore non può addebitare all'utente alcuna penale se non il corrispettivo per i costi relativi alla cessazione, i corrispettivi dovuti per i servizi erogati fino alla scadenza del primo vincolo contrattuale e gli eventuali costi da recuperare in relazione all'apparecchiatura terminale.

Il Regolamento, infine, prevede numerose misure di trasparenza sui contratti indicizzati, nei confronti degli utenti finali.

La proposta di modifica da parte dell'operatore delle condizioni contrattuali, consistente nell'**adeguamento periodico del servizio all'indice dei prezzi al consumo**, può essere attuata solo dopo esplicita accettazione, in forma scritta, da parte dell'utente finale.

L'indice di riferimento usato per adeguare i contratti è l'Indice Nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) senza tabacchi.

I contratti con previsione di adeguamento all'indice dei prezzi al consumo potranno essere basati sull'applicazione senza correttivi dell'indice ISTAT o con correttivi.

Nel caso in cui l'utente finale abbia aderito a contratti indicizzati con correttivi, al momento dell'aumento del canone connesso all'indice dei prezzi al consumo, l'utente ha diritto di recesso senza costi. Se, invece, il contratto non prevede alcun correttivo rispetto all'indice ISTAT, nel caso in cui l'utente finale decida di recedere sono applicati i costi previsti.

Le comunicazioni che riguardano l'adeguamento del contratto all'inflazione devono essere caratterizzate dalla massima trasparenza e comprensibilità in relazione all'indice di adeguamento utilizzato, al mese di applicazione della variazione, alle modalità di comunicazione della variazione, agli eventuali costi di recesso.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato stampa dell'AGCOM del 15 dicembre 2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al testo della delibera n. 307/23/CONS e ai suoi tre allegati, cliccare QUI.](#)

## **6. SERVIZI POSTALI - Atto di interpretazione relativo all'art. 119, comma 3, lett. d), del nuovo Codice dei Contratti pubblici**

La normativa per i subappalti stabilita dal nuovo Codice dei Contratti pubblici deve essere applicata ai **servizi postali** in maniera coerente con la peculiare natura delle prestazioni e delle formule organizzative su cui è strutturato il mercato postale.

È quanto prevede l'**Atto di Interpretazione della disciplina in materia di subappalto** recata dall'articolo 119, comma 3, lett. d), del nuovo Codice dei Contratti pubblici, **firmato congiuntamente dai presidenti delle tre Autorità: AGCM, AGCOM e ANAC.**

L'art. 119 del nuovo Codice dei Contratti pubblici, rubricato "**Subappalto**", prevede al comma 3, lett. d), come sopra anticipato, che *"non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi: [...] d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. [...]"*.

Rispetto alla formulazione presente nel previgente Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) 1, con l'attuale formulazione dell'art. 119, comma 3, lett. d), del D.lgs. n. 36/2023, il Legislatore ha inteso **delimitare in maniera espressa l'oggetto del contratto continuativo di cooperazione alle sole prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie**, chiarendo i diversi ambiti di utilizzo e la differente finalità di tali forme di collaborazione rispetto al contratto di subappalto.

Ciò è avvenuto, presumibilmente, anche in considerazione dell'eliminazione dei limiti quantitativi per il ricorso al subappalto e quindi dell'aumentata possibilità di far ricorso a tale strumento.

LINK:

[Per consultare il testo del documento, cliccare QUI.](#)

## **7. ANAC - Stabilita la contribuzione dovuta per il 2024**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, la **delibera n. 610 del 19 dicembre 2023** dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che definisce la contribuzione a favore dell'ANAC per l'anno 2024.

Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'ANAC i seguenti soggetti pubblici e privati:

- a) le **stazioni appaltanti**, di cui all'art. 1, lettera a), dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 36/2023;
- b) gli **operatori economici**, di cui all'art. 1, lettera l), dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 36/2023 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);
- c) le **società organismo di attestazione**, di cui all'art. 100, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023.

Sono **esentati dall'obbligo di contribuzione** le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:

- a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli **eventi sismici del 2016 e 2017** così come individuate con le delibere dell'ANAC n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;
- b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192 (**Regolamento contratti appalti esteri**).

L'**entità della contribuzione** dovuta viene precisata all'[articolo 2 della delibera](#).

Le **modalità e i termini di versamento** sono precisati nel successivo articolo 3.

Il **mancato pagamento della contribuzione** comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente (art. 4).

LINK:

[Per consultare il testo della delibera ANAC n. 610/2023, cliccare QUI.](#)

## **8. CONCESSIONI BALNEARI - Il Governo italiano risponde al parere motivato della Commissione europea e chiede altri quattro mesi**

Il Governo italiano ha inviato, in data 17 gennaio 2024, una lettera in risposta al parere motivato della Commissione europea, che lo scorso 16 novembre aveva dato seguito alla procedura di infrazione contro l'Italia avviata il 3 dicembre 2020 (n. 4118/2020).

Il testo della missiva contestava tra l'altro le conclusioni del tavolo tecnico istituito nei mesi scorsi da Palazzo Chigi, secondo il quale i due terzi delle spiagge non sono in concessione e dunque non c'è una scarsità di litorale libero.

Nel suo parere motivato di novembre, la Commissione Ue aveva, infatti, giudicato «non pertinenti» i dati della mappatura italiana, giudicando la base di calcolo troppo larga e affermando la sussistenza della «scarsità di risorsa» e aveva, al contempo, concesso allo Stato italiano un termine di due mesi entro il quale presentare le proprie osservazioni.

La nota inviata a Bruxelles il 17 gennaio 2024 è stata elaborata dall'ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e difende il lavoro di mappatura delle coste italiane svolto da Palazzo Chigi.



Nel documento, il Governo si impegna – **entro un termine di quattro mesi** dalla data di invio della presente nota – di «*concludere un primo confronto con la Conferenza unificata in merito alla determinazione dei criteri per la determinazione della scarsità della risorsa e ai relativi indirizzi di riordino del settore*», al fine di «*disciplinare la materia in tutte le sue implicazioni e individuare i criteri che devono informare le procedure competitive a evidenza pubblica*».

A quel punto saranno sottoposti alla Commissione «i risultati dell'attività istruttoria e consultiva per poi procedere all'adozione dei provvedimenti normativi di riordino del settore».

Nelle more di questi passaggi, secondo il Governo resta valida la **proroga tecnica prevista dalla normativa vigente** (L. n. 118/2022, legge sulla concorrenza poi modificata dal D.L. n. 198/2022 - c.d. "Milleproroghe", convertito dalla L. n. 14/2023), e quindi niente gare fino a tutto il 2024; termine questo che potrà essere prorogato fino al 31 dicembre 2025 nel caso in cui gli enti territoriali segnalino impedimenti oggettivi a concludere le procedure.

Secondo il governo, bisogna prima completare il **monitoraggio sulla scarsità della risorsa naturale**, che attesterebbe una presenza di spiagge libere sufficiente eventualmente a limitare le gare in tali tratti di costa e solo successivamente si dovrà «individuare i criteri che devono informare le procedure competitive ad evidenza pubblica».

**Non rimane che attendere la risposta della Commissione europea.**

Approfittiamo dell'argomento per segnalare la pubblicazione del nuovo "**Rapporto Spiagge 2023**" di **Legambiente** riguardante lo stato di salute delle aree costiere italiane deteriorate a causa di cambiamenti climatici, erosione e intervento umano.

In questo rapporto vengono presi in considerazione anche altri indicatori ambientali importanti, come **l'erosione costiera e il consumo di suolo**, che mostrano come spiagge e coste in generale siano tra le zone più fragili e in sofferenza.

LINK:

[Per consultare il testo integrale della nota inviata dal Governo alla Commissione europea, pubblicata sul sito "Mondo Balneare", cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il "Rapporto spiagge 2023" di Legambiente, cliccare QUI.](#)

## **9. COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE - Semplificato il recupero delle polizze dormienti tramite l'accesso ai dati della PDND e ANPR**

Si chiamano "polizze dormienti", sono contratti assicurativi che rischiano di non essere riscossi dai cittadini e che oggi, grazie alla **Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)**, possono essere facilmente individuati, liquidando ai beneficiari le somme dovute.

E' questo in sintesi il contenuto del comunicato del 17 gennaio scorso del Dipartimento per la trasformazione digitale.

Dopo una prima fase di sperimentazione, conclusa lo scorso novembre, **oltre mille società assicurative** hanno infatti la possibilità di **utilizzare la PDND per verificare l'esistenza in vita di un assicurato** tramite i dati dell'**Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)**.

Un'operazione che snellisce le procedure di controllo delle compagnie assicurative e rende certi, oltre che più rapidi, i **tempi di pagamento** delle polizze.

La PDND, la piattaforma del Dipartimento per la trasformazione digitale nata per favorire lo **scambio semplice e sicuro di dati e informazioni** tra le pubbliche amministrazioni, si conferma così strumento utile anche nel contesto delle aziende private.

Secondo l'IVASS, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, nel 2022 sono stati effettuati **controlli su circa 30 milioni di assicurati**, con l'incrocio dei dati con i registri di ANPR ha già portato al "**risveglio**" di **oltre 240 mila polizze vita**.

Di solito, infatti, **all'origine di una polizza dormiente c'è un cortocircuito nello scambio di informazioni**: il cittadino non è a conoscenza di una polizza a suo vantaggio, mentre l'impresa assicuratrice rimane all'oscuro dell'evento che ne determina il pagamento.

Un'*impasse* che sarà presto superata grazie alle attuali disposizioni, che oltre all'impiego di strumenti di verifica automatica delle informazioni prevedono, per le compagnie assicurative che operano in Italia, **l'obbligo di consultare la banca dati ANPR almeno una volta all'anno.**

LINK:

[Per accedere alla piattaforma PDND, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato alla ANPR, cliccare QUI.](#)

## **10. FABBRICAZIONE DI ESPLOSIVI - Pubblicate le Linee Guida di pubblica sicurezza**

E' stata pubblicata, sul sito della Polizia di Stato, la **Circolare del Ministero dell'interno n. 14502 del 22 dicembre 2023** recante le "**Linee guida per l'applicazione delle vigenti normative di pubblica sicurezza relative all'attività di fabbricazione di esplosivi**".

Si tratta di un **atto di indirizzo** che fornisce un inquadramento ordinamentale degli istituti e sulle procedure di pubblica sicurezza che disciplinano l'attività di **fabbricazione di esplosivi** ritenuta attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi (come previsto dal Punto 17 dell'Allegato I al **D.P.R. n. 151/2011**).

Le **autorizzazioni per l'attività di fabbricazione di esplosivi** sono regolate dagli artt. 46 e 47 del REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS) e dalle connesse previsioni del R.D. n. 635/1940 e sottopongono lo svolgimento dell'attività di fabbricazione di esplosivi alla licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Viene, inoltre, ricordato, che la disciplina delle fabbriche di esplosivi è contenuta essenzialmente **nell'Allegato B al R.D. n. 635/1940**, concernente norme per l'impianto delle fabbriche e dei depositi delle **materie esplodenti di ogni categoria**, nonché le norme per l'impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino e caricamento proietti e per la lavorazione di materiale da guerra (art. 83 del R.D. n. 635/1940).

Nell'Allegato A alla presente circolare vengono riportate le modalità di presentazione dell'istanza per la licenza di fabbricazione ex art. 46, R.D. n. 773/1931.

Nell'Allegato B vengono riportate le modalità di presentazione dell'istanza per la licenza di fabbricazione ex art. 47, R.D. n. 773/1931.

Nell'Allegato C vengono riportate le modalità di presentazione dell'istanza per la licenza di fabbricazione ex art. 99, R.D. n. 635/1940.

LINK:

[Per accedere al testo della circolare, cliccare QUI.](#)

## **11. CORTE COSTITUZIONALE - Le Regioni non possono derogare alle competenze in materia di ambiente stabilite dalla legge statale**

Il solo legislatore nazionale è competente a definire l'organizzazione delle funzioni amministrative in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, anche attraverso l'allocazione di competenze presso enti diversi dai comuni, sicché **la Regione non può introdurre una deroga all'ordine delle competenze stabilito dalla legge statale.**

Lo ha confermato la Corte Costituzionale, con la **sentenza n. 2 depositata il 4 gennaio 2024**, con la quale ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27, nella parte in cui delega alle province alcune funzioni amministrative in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti** e, in particolare, l'approvazione e la realizzazione dei progetti degli impianti per la gestione dei rifiuti, nonché l'autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

La Corte Costituzionale ricorda che la regola generale di riparto delle competenze, dettata dal legislatore statale con l'art. 196, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice Ambiente), assegna alle Regioni le **funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti**, con riguardo sia all'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti, ivi comprese le autorizzazioni per le modifiche di quelli già esistenti, sia agli atti di assenso necessari per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi.

L'art. 208 dello stesso codice conferma la competenza regionale anche per il **rilascio dell'autorizzazione unica**, atto che racchiude in sé, oggi, tutti i segmenti dell'attività amministrativa afferenti alla realizzazione e all'entrata in funzione dei nuovi impianti.

Questa scelta allocativa è stata compiuta dal legislatore statale nell'esercizio della propria **competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema**, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., materia alla quale la costante giurisprudenza di questa Corte ascrive la disciplina della gestione dei rifiuti (tra le tante, sentenze n. 50 del 2023, n. 222 del 2022, n. 86 del 2021 e n. 227 del 2020).

Tale **potestà esclusiva** comporta che il solo legislatore nazionale sia competente a definire l'organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative anche attraverso l'allocazione di competenze presso enti diversi dai comuni – ai quali esse devono ritenersi generalmente attribuite secondo il criterio espresso dall'art. 118 Cost. – tutte le volte in cui l'esigenza di esercizio unitario della funzione trascenda il relativo ambito territoriale di governo (sentenza n. 189 del 2021).

Ne consegue che, nel sistema delineato dalla riforma costituzionale del 2001, che ha riscritto il Titolo V della Parte II della Costituzione, **le funzioni amministrative riconducibili alle materie di cui all'art. 117, secondo comma, Cost.** – le quali, sulla base di una valutazione orientata dai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, siano state conferite dallo Stato alla Regione – **non possono essere da quest'ultima riallocate presso altro ente infraregionale.**

Si avrebbe, altrimenti, una modifica, mediante atto legislativo regionale, dell'assetto inderogabilmente stabilito, sulla base di una valutazione di congruità rispetto alla dimensione degli interessi implicati, dalla legge nazionale competente per materia, quale, nell'ambito di cui si tratta, il codice dell'ambiente (sentenza n. 189 del 2021).

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 2/2024, cliccare QUI.](#)

## **12. NOTARIATO - La decisione dell'associazione riconosciuta di proseguire la propria attività sotto forma di associazione non riconosciuta**

Lo **Studio n. 16-2023/CTS**, dal titolo "**La decisione dell'associazione riconosciuta di proseguire la propria attività sotto forma di associazione non riconosciuta**", di Massimo Caccavale (*Approvato telematicamente dalla Commissione Studi Terzo Settore, Enti e Sociale il 7 dicembre 2023*), si sofferma su un particolare momento della vita dell'associazione riconosciuta (con personalità giuridica) che decide di proseguire la propria attività come associazione non riconosciuta (priva di personalità giuridica).

Lo studio si sofferma su un particolare momento della vita dell'**associazione riconosciuta** (con personalità giuridica) **che decide di proseguire la propria attività come associazione non riconosciuta** (priva di personalità giuridica).

Si tratta di una decisione simile a quella che potrebbe essere adottata da una fondazione (necessariamente con personalità giuridica) che desidera assumere la veste di associazione non riconosciuta, ma che, a differenza di quest'ultima, non appare ascrivibile al fenomeno della trasformazione degli enti non profit normata dall'art. 42 bis cod. civ., secondo l'orientamento preferibile e condiviso dal Consiglio Nazionale del Notariato.

E' un argomento poco approfondito dalla dottrina e non considerato espressamente dal legislatore (se non, per un particolare caso, dall'art. 22, comma 5 del Codice del Terzo Settore ed ora, per le associazioni sportive dilettantistiche, dall'art. 14, comma 3-quater, del D. Lgs. 39/2021) ma che ha assunto rilevanza pratica con l'avvento del Codice del Terzo Settore, in relazione a quelle associazioni riconosciute interessate ad assumere la qualifica di ETS con l'iscrizione al RUNTS, senza però mantenere la personalità giuridica, per lo più per mancanza di un patrimonio adeguato. E il tema è destinato

riproporsi per le associazioni sportive dilettantistiche che intendano conseguire l'iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

La dimenticanza del legislatore sembra, però, solo apparente perché la decisione in parola deve essere ricondotta nell'ambito di quelle volte alla modifica dello statuto dell'associazione, con ogni conseguenza per quanto riguarda competenza ad assumerla (inderogabilmente assembleare), sua forma (necessariamente notarile) e iter da seguire per ottenerne pubblicità presso i vari registri oggi esistenti.

**SOMMARIO:** 1. L'ammissibilità del passaggio da associazione riconosciuta ad associazione non riconosciuta - 2. La decisione "di perdita della personalità giuridica" - 3. Organo competente ad adottare la decisione - 4. Forma della delibera - 5. Pubblicità della delibera e compiti del notaio -

LINK:

[Per consultare il testo dello Studio 16-2023/CTS, cliccare QUI.](#)

### **13. NOTARIATO - Le operazioni di fusione e scissione nell'ambito degli strumenti di regolamentazione della crisi e dell'insolvenza soggetti ad omologazione**

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo **Studio n. 149-2023/I** dal titolo "**Le operazioni di fusione e scissione nell'ambito degli strumenti di regolamentazione della crisi e dell'insolvenza soggetti ad omologazione**", di Federico Magliulo (*Approvato telematicamente dalla Commissione Studi d'Impresa il 2 dicembre 2023*).

Il nuovo Codice della crisi d'impresa (CCII), ha introdotto, sia pure in tempi diversi, talune norme dirette a **regolamentare le operazioni di fusione e di scissione poste in essere nell'ambito di strumenti della regolamentazione della crisi e dell'insolvenza**, così colmando una lacuna esistente nel previgente ornamento, che aveva dato luogo a contrasti in dottrina ed in giurisprudenza.

L'intervento del legislatore del CCII, tuttavia, **non si è realizzato in modo organico**, in quanto, in un primo tempo, con l'art. 116 del CCII sono state dettate norme particolari per le operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice previste dal piano concordatario durante la procedura oppure dopo la sua omologazione.

Solo successivamente l'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 ha introdotto nel CCII, agli artt. 120-bis e ss., ulteriori disposizioni in merito alla competenza all'adozione di operazioni di fusione e di scissione nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società, **senza tuttavia operare alcun coordinamento né con il menzionato art. 116 né con le disposizioni del Codice civile.**

Ciò rende necessario riprendere gli orientamenti espressi dal Notariato sull'originario testo dell'art. 116 CCII e rileggerli alla luce delle novità apportate dagli artt. 120-bis e ss. CCII.

**SOMMARIO:** 1. Generalità - 2. L'opposizione dei creditori - 3. La risoluzione del concordato - 4. Il recesso - 5. Gli artt. 120-bis e 120-quinquies CCII - 6. Gli strumenti della regolamentazione della crisi e dell'insolvenza soggetti ad omologa diversi dal concordato - 7. La permanenza residuale della competenza dei soci ed il regime delle autorizzazioni da parte degli organi della procedura.

LINK:

[Per consultare il testo dello Studio 149-2023/I, cliccare QUI.](#)

### **14. LAVORATORI DISABILI - Nuove norme per l'inclusione e l'accessibilità ai luoghi di lavoro**

In attuazione dell'art. 2, comma 2, lett. e), della L. 227/2021, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, il **Decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222**, contenente **nuove disposizioni per garantire l'accessibilità alle pubbliche amministrazioni da parte delle persone con disabilità** e l'uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità presso le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale, al fine della loro piena inclusione.

In considerazione del nuovo Decreto, le pubbliche amministrazioni sono tenute a:

- **nominare un dirigente amministrativo** ovvero un altro dipendente ad esso equiparato, che abbia **esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità** anche comprovata da specifica formazione;
- **includere l'inclusione sociale e l'accesso delle persone con disabilità tra gli obiettivi di produttività**;
- indicare nella carta dei servizi i **livelli di qualità del servizio erogato relativamente alla effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità**, evidenziando quanto previsto dalla normativa vigente nello specifico settore di riferimento, indicando chiaramente ed in maniera accessibile per le varie disabilità i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura e le modalità con cui esigerli, anche attraverso gli organi o le autorità di controllo preposte.

LINK:

[Per consultare il testo del D.Lgs. n. 222/2023, cliccare QUI.](#)

## **15. ALBO GESTORI DELLA CRISI D'IMPRESA - Pagamento del contributo annuo di iscrizione entro il 31 gennaio**

Il Ministero della Giustizia, con un [comunicato dell' 11 gennaio scorso](#), ricorda che nell'area riservata del portale sarà possibile effettuare il versamento del contributo annuo di mantenimento dell'iscrizione nell'Albo dei Gestori della crisi d'impresa, di euro 50,00 mediante PagoPA.

Il contributo va comunque versato entro e non oltre il 31 gennaio 2024, (art. 8, commi 2 e 4, D.M. n. 75/2022) per la tempestiva gestione successiva dei controlli.

Pagato il contributo mediante PagoPA, contrariamente da quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 8, del D.M. n. 75/2022, non è necessario anche l'invio al Ministero della giustizia della ricevuta via PEC.

Ricordiamo che, nel caso di omesso pagamento del contributo, il responsabile, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, **dispone la sospensione dall'albo** con decreto succintamente motivato comunicato senza ritardo all'interessato a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di cui all'articolo (art. 8, comma 5, D.M. n. 75/2022).

In caso di perdurante omesso pagamento del contributo, decorsi sei mesi dall'adozione del provvedimento di sospensione, il responsabile **dispone la cancellazione dall'albo** con decreto succintamente motivato comunicato senza ritardo all'interessato a mezzo PEC.

In tal caso **non è consentita una nuova iscrizione all'albo prima che sia decorso almeno un anno dalla comunicazione della cancellazione.**

## **16. APPALTI PUBBLICI - Operativa la piattaforma di e-procurement**

**Dal 1° gennaio 2024** è pienamente operativa la **piattaforma di e-procurement** – [www.acquistinrete.it](http://www.acquistinrete.it) - gestita da CONSIP per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, [certificata dall'Agenzia per l'Italia Digitale](#) (AgID) per operare nell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale.

Dalla stessa data, con l'entrata in vigore delle norme sulla digitalizzazione previste dal nuovo Codice dei contratti, tutte le fasi del ciclo di vita degli appalti pubblici – dalla progettazione fino all'esecuzione del contratto – possono essere gestite solo in modalità digitale, basata sulla interconnessione e interoperabilità tra i servizi infrastrutturali abilitanti (es. Banca dati nazionale dei contratti pubblici - BDNCP di ANAC, Piattaforma digitale nazionale dei dati - PDND di PagoPA) e le piattaforme di e-procurement certificate in base alle regole tecniche definite da AGID.

In particolare, **dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti possono:**

- utilizzare la piattaforma di e-procurement per redigere o acquisire tutti gli atti relativi alle procedure di pubblicazione e affidamento;
- trasmettere dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) e ottenere il Codice identificativo gara (CIG);

- richiedere la pubblicazione delle procedure indette sulle Gazzette Ufficiali;
- aprire, gestire e conservare il Fascicolo di gara;
- accedere al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) per i controlli sui requisiti di partecipazione delle imprese.

LINK:

[Per maggiori informazioni dalla pagina dedicata del sito CONSIP, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente alla piattaforma, cliccare QUI.](#)

## **17. PIANO ANTICORRUZIONE - Predisposizione della Relazione annuale del RPCT - Adempimenti in scadenza al 31 gennaio 2024**

I **Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)** delle pubbliche amministrazioni e delle società in controllo pubblico hanno tempo fino al **31 gennaio 2024** (termine così differito come da [Comunicato ANAC dell' 8 novembre 2023](#)) per elaborare e pubblicare la **Relazione annuale**.

E' quanto ha precisato il **Comunicato del Presidente** approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dello scorso 10 gennaio 2024.

Nel comunicato si ricorda che è fissato al 31 gennaio 2024 il termine per le pubbliche amministrazione per la predisposizione e pubblicazione del piano anticorruzione 2024-2026.

Questa deve avvenire nell'ambito dell'adozione del **PIAO**, il **Piano integrato di attività e organizzazione**.

Nel comunicato si ricorda, inoltre, che **per i soli enti locali**, il termine ultimo per l'adozione del PIAO è fissato al 15 aprile 2024, a seguito del differimento **al 15 marzo 2024** del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026, disposto dal decreto del Ministro dell'interno del 22 dicembre 2023.

**L'adozione del Piano Anticorruzione resta fissata al 31 gennaio 2024.**

Va ricordato che, secondo quanto stabilito dal Piano nazionale Anticorruzione 2022, le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti godono di un'importante semplificazione.

Dopo la prima adozione, possono confermare nel triennio la programmazione adottata nell'anno precedente, se non siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative; o non siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti; o non siano stati modificati gli obiettivi strategici. Tale conferma deve avvenire con atto motivato dall'organo di indirizzo.

Per la **redazione della relazione**, i RPCT si avvalgono della [Scheda per la relazione annuale del RPCT 2023](#) pubblicata sul sito di ANAC.

La relazione va poi pubblicata sul sito dell'ente all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" / "Società trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti - prevenzione della corruzione".

Segnaliamo, infine, che il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), con **informativa n. 3 dell'11 gennaio 2024**, ha inviato agli iscritti una **sintesi dei principali aggiornamenti in merito agli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza in scadenza il prossimo 31 gennaio**.

LINK:

[Per accedere al comunicato ANAC del 10 gennaio 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo dell'informativa n. 3/2024, cliccare QUI](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato al PIAO, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare le FAQ disponibili in materia anticorruzione, cliccare QUI.](#)

## **18. NUOVO CODICE DEGLI APPALTI - Affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro - Le indicazioni di ANAC**

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con il **comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024**, ha reso noto che l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla **Piattaforma contratti pubblici - PCP**, sarà **disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro fino al 30 settembre 2024**.

Questo al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme certificate e di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione.

Tale strumento – ricorda ANAC - **rappresenta una modalità suppletiva** che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento certificate, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione.

**A decorrere dal 1° ottobre 2024**, anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro sarà **obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate**.

Pertanto, si invitano tutti i soggetti interessati ad attuare le attività necessarie a garantire la corretta operatività dell'ecosistema di approvvigionamento digitale.

Restano valide le indicazioni di cui alla delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 con riferimento alle spese giornaliere di importo inferiore a euro 1.500,00.

Si ricorda, infine, che, a decorrere **dal 18 dicembre 2023**, è stata **attivata, sul portale dei dati aperti ANAC la sezione Registro Piattaforme Certificate (RPC)**.

Il registro raccoglie le informazioni sulle Piattaforme di fornitura digitale che hanno ottenuto la "*Dichiarazione di conformità di piattaforma*", ossia la certificazione dei componenti, dei soggetti titolari, pubblici e privati, dei gestori delle stesse, in base al nuovo Codice degli Appalti.

LINK:

[Per consultare il Registro delle piattaforme certificate, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sulle modalità di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, cliccare QUI.](#)

## **19. EROGAZIONI LIBERALI PER ATTIVITA' CULTURALI 2023 - Comunicazione entro il prossimo 31 gennaio**

**Entro il 31 gennaio 2024** i soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali destinate ad attività culturali devono effettuare la comunicazione all'Agenda delle Entrate e al Ministero della Cultura.

Sono tenuti alla comunicazione in questione **le persone fisiche, giuridiche e gli enti non commerciali che scelgono di effettuare erogazioni liberali destinate ad attività culturali**.

Tali soggetti possono fruire delle agevolazioni fiscali previste dall'[art. 100, comma 1, lett. m\) e art. 15, comma 1, lett. h\) del DPR 917/1986](#).

Nel dettaglio, i titolari di reddito di impresa potranno beneficiare di una **totale deducibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate**, mentre le persone fisiche e gli enti non commerciali che donano a favore della cultura e dello spettacolo potranno fruire di una detrazione d'imposta pari al 19% delle erogazioni liberali effettuate.

I soggetti sopracitati devono provvedere all'invio della comunicazione **esclusivamente in modalità telematica** e devono essere abilitati al servizio telematico Entratel (Agenzia delle entrate - Provvedimento del 15 marzo 2002).

Tale adempimento dovrà essere effettuato per via telematica all'Agenda delle Entrate tramite il software di compilazione reso disponibile.

L'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta presentazione della comunicazione mediante una **ricevuta**, resa disponibile in via telematica entro 5 giorni lavorativi successivi al giorno dell'invio.

Sempre entro il 31 gennaio 2024, i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (Stato, regioni nel solo ambito della cultura e spettacolo, fondazioni o associazioni partecipate da enti pubblici che non abbiano finalità lucrativa e il cui atto costitutivo o lo statuto preveda lo svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo) devono **comunicare al Ministero della Cultura**, tramite [apposito modello](#), l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute, le generalità dei soggetti erogatori e la riferibilità delle predette erogazioni ai loro compiti istituzionali.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'Agenzia delle entrate, cliccare QUI.](#)

## **20. CARTA DELLA CULTURA GIOVANI E CARTA DEL MERITO - 190 milioni di euro a decorrere dal 2024 - Pubblicato il decreto attuativo per i nati nel 2005**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2024, il **decreto del Ministero della cultura 29 dicembre 2023, n. 225**, che detta i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura Giovani e della Carta del merito.

Ricordiamo che, per effetto del disposto di cui all'articolo 1, comma 630, della L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), a decorrere dal 2023 la Carta elettronica legata al bonus cultura ai giovani (c.d. "18app") è stata sostituita con due nuovi strumenti:

- a) la «**Carta della cultura Giovani**», destinata a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000,00 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età;
- b) la «**Carta del merito**», destinata ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma.

Le due Carte saranno cumulabili. Questo significa che un giovane può avere a disposizione complessivamente fino a 1.000,00 euro da spendere in prodotti culturali al compimento dei 18 anni.

Ricordiamo, inoltre, che per i nati nel 2004, nulla è cambiato rispetto al vecchio Bonus Cultura 18app, compreso il sito di riferimento.

Tali soggetti hanno richiesto il bonus di 500 euro entro il 31 ottobre 2023 e possono utilizzarlo entro il 30 aprile 2024.

Le novità riguardano esclusivamente coloro che hanno compiuto 18 anni dal 1° gennaio 2023, ossia i nati nel 2005, che possono usufruire dei nuovi bonus a partire dal 2024.

Si precisa che entrambi gli strumenti sono finalizzati a consentire l'acquisto:

- di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo,
- di libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale,
- di musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva,
- di titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali,
- nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera (art. 5, comma 2, D.M. n. 225/2023).

Le due nuove Carte sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di **190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024**.

Le Carte sono utilizzabili **entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui i beneficiari si sono registrati sulla piattaforma informatica dedicata**.



La registrazione è consentita, relativamente alla Carta della cultura Giovani, dal 31 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età e, relativamente alla Carta del merito, dal 31 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo al conseguimento del diploma finale.

Da tener presente che le somme assegnate con le Carte non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

Bisognerà ora attendere che venga definita la piattaforma ufficiale che dovrà essere utilizzata per l'erogazione di queste carte e per permettere ai negozi di partecipare all'iniziativa.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. n. 225/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla precedente piattaforma informatica, cliccare QUI.](#)

## **21. ONLUS - Pubblicati gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi al beneficio del 5 x 1000 anno 2023**

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato - ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. 23 luglio 2020 e dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14 - **gli elenchi delle ONLUS ammesse e di quelle escluse relativi al 5 per mille per l'anno finanziario 2023.**

Gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi relativi alle altre categorie destinatarie del contributo sono pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna Amministrazione competente.

Entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni 2023, l'Agenzia delle entrate pubblicherà gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi di tutte le categorie, con l'indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi, nonché l'elenco completo degli enti ammessi al contributo con gli importi complessivi spettanti.

Gli elenchi pubblicati sono comprensivi degli enti che hanno usufruito della "rimessione in bonis" prevista dall'articolo 2, comma 2, del Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.

A tale proposito, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un [comunicato del 19 gennaio 2024](#), invita gli enti che sono stati iscritti all'anagrafe delle ONLUS, tenuta dall'Agenzia delle Entrate, per una parte dell'anno 2023 e che nel corso del medesimo anno si sono iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) **a verificare la loro ammissione al beneficio del 5x1000 anno 2023 anche mediante consultazione dell'elenco delle ONLUS ammesse formato dall'Agenzia delle Entrate.**

Ciò in quanto per effetto dell'applicazione delle regole concernenti la formazione degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio e dell'iscrizione in corso d'anno al RUNTS tali enti potranno risultare nell'elenco degli enti esclusi dal beneficio anno 2023 pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali **ma essere comunque ammessi al beneficio perché compresi nel predetto elenco delle Onlus ammesse pubblicato dall'Agenzia delle Entrate.**

Si precisa che gli enti che versino in detta situazione verranno iscritti d'ufficio nell'**elenco permanente 2024** del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito della loro cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS.

LINK:

[Per consultare gli elenchi pubblicati dall'Agenzia delle entrate, cliccare QUI.](#)

## **22. CAREGIVER E DISABILITA' - Fissati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse per l'anno 2023**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2024, il decreto 30 novembre 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, recante "Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2023".

Precisiamo subito che i **"caregiver"** sono quelle persone che si prendono cura dei propri familiari purtroppo non più autosufficienti e che dedicano a loro molto spesso tutto il loro tempo, senza ricevere alcun compenso.

Si occupano di tutte le attività quotidiane ed emergenziali, quindi da quelle motorie, a quelle assistenziali fino ad arrivare a quelle anche mediche.

Con questo decreto vengono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l'anno 2023 pari, complessivamente, a euro 25.807.485,00.

Tali risorse sono destinate alle Regioni, per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali, che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, dando priorità:

a) ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche, tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni ivi previste;

b) a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Le risorse finanziarie disponibili sono ripartite tra ciascuna Regione sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo per le non autosufficienze 2022-2024, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022.

L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce alle Regioni le risorse secondo gli importi indicati nella Tabella 1 allegata al presente decreto.

Le Regioni, a loro volta, dovranno procedere al trasferimento della quota delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle Regioni da parte dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 30 novembre 2023 con l'allegata Tabella 1, cliccare QUI.](#)

### **23. ASSEGNO UNICO UNIVERSALE - Cessazione dei pagamenti sulla carta RdC e nuova domanda entro il prossimo 30 giugno - Le indicazioni dell'INPS**

L'INPS, con **messaggio n. 258 del 19 gennaio 2024**, informa che **a decorrere dal mese di marzo 2024** sarà necessario presentare una nuova domanda per la fruizione dell'Assegno unico e universale da parte di coloro per i quali è cessata la fruizione del Reddito di cittadinanza (RdC) al 31 dicembre 2023 e ai quali la misura veniva corrisposta come quota integrativa dello stesso RdC.

Dal 1° gennaio 2024 è stato introdotto l'Assegno di inclusione (ADI) destinato ai nuclei familiari nei quali sono presenti figli minori, disabili, componenti con almeno sessant'anni di età o in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari.

Per effetto di ciò, nei confronti dei **nuclei familiari per i quali è cessata la fruizione del Reddito di cittadinanza (RdC) al 31 dicembre 2023** e ai quali l'Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) veniva corrisposto come quota integrativa dello stesso Reddito, che non hanno presentato la domanda di AUU, la relativa prestazione continua a essere erogata sulla carta RdC per l'intero importo spettante, senza soluzione di continuità, **sino alla mensilità di febbraio 2024**, tenuto conto dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido al 31 dicembre 2023.

Pertanto, a decorrere dalla mensilità di marzo 2024, per coloro che eventualmente non vi abbiano già provveduto, sarà **necessario presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico.**

Anche per i nuclei familiari che includono **figli nella fascia di età compresa tra 18 e 21 anni**, per i quali è intervenuta la sospensione del RdC nel corso dell'anno 2023, in caso di mancata presentazione della domanda di AUU, l'INPS garantisce la fruizione della prestazione fino alla competenza del mese di febbraio 2024.

Anche in questo caso, per poter beneficiare della prestazione, a decorrere dalla mensilità di marzo 2024, per coloro che eventualmente non vi abbiano già provveduto, **sarà necessario presentare una nuova domanda di AUU.**

La domanda di AUU e l'ISEE aggiornato possono essere presentati **entro il termine del 30 giugno 2024**, senza perdita degli arretrati, che saranno corrisposti con successivo conguaglio.

Se la nuova DSU è presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l'annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei relativi arretrati.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 258/2024, cliccare QUI.](#)

## **24. MALATTIE PROFESSIONALI CON OBBLIGO DI DENUNCIA - Aggiornato l'elenco**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2024, il **D.M. 15 novembre 2023** che **aggiorna l'elenco delle malattie professionali per cui è obbligatoria la denuncia**, ai sensi dell'articolo 139 del D.P.R. n. 1124/1965)

Per "malattia professionale" si intende una patologia che insorge a causa dell'attività lavorativa.

È detta anche **tecnoptia** e presuppone che il rischio sia provocato dall'attività lavorativa in maniera progressiva e da una serie di atti ripetuti nel tempo. È infatti caratterizzata da un'azione lenta sull'organismo, non violenta e non concentrata nel tempo.

Si ricorda che è obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali.

La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale.

I nuovi elenchi delle malattie professionali sono suddivisi in:

- LISTA I – Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;
- LISTA II - Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità;
- LISTA III - Malattie la cui origine lavorativa è possibile.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto con l'allegato elenco delle malattie professionali con obbligo di denuncia, cliccare QUI.](#)

## **25. TARI - COSTI STANDARD RIFIUTI 2024 - Le Linee guida del Ministero - La Nota di approfondimento IFEL e applicativo di simulazione**

Si pubblica l'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2024.

E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, l'aggiornamento delle **Linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13**, per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2024.

Le Linee guida riguardano, in particolare, **le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti**, anche alla luce della delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre 2020 e s.m.i., primo provvedimento di regolazione del settore, della delibera n. 363 del 3 agosto 2021, recentemente aggiornata dalla delibera n. 389 del 3 agosto 2023.

Al fine di facilitare la quantificazione del costo di riferimento, IFEL ha pubblicato l'**applicativo di simulazione dei costi standard** per il servizio di smaltimento dei rifiuti, aggiornato in coerenza con le nuove linee guida del Ministero.

L'applicativo di simulazione è, come di consueto, consultabile utilizzando le credenziali di accesso all'area riservata del sito IFEL (**Banche dati e numeri**) in possesso di ciascun Comune.

LINK:

[Per accedere alle Linee Guida del Ministero, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere all'applicativo di simulazione, cliccare QUI.](#)

## **26. LA NUOVA DIRETTIVA EPBD - CASE GREEN - Riqualificare il parco immobiliare dell'UE**

La direttiva EPBD (*Energy Performance of Buildings Directive*) è una direttiva dell'Unione Europea che promuove il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici nell'UE.

È stata introdotta per la prima volta nel 2002 e successivamente rivista nel 2010 e nel 2018 al fine di promuovere ulteriormente la riduzione dei consumi energetici e le emissioni di gas a effetto serra negli edifici (**DIRETTIVA (UE) 2018/844** del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica).

Tale direttiva è stata recepita in Italia con il **D.Lgs. n. 48 del 10 giugno 2020**.

Il 14 marzo 2023 l'Europarlamento ha approvato una prima versione della Direttiva EPBD, denominata *Case Green*, relativa alla promozione dell'efficienza energetica nel settore edilizio.

In data 15 dicembre 2023, la Commissione Europea ha presentato una **nuova proposta di revisione** della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia (EPBD).

In ultimo, il **15 gennaio 2024** anche la Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) del Parlamento europeo ha approvato il **testo finale della Nuova Direttiva EPBD "Case Green"**.

Non resta che attendere l'OK definitivo della Commissione plenaria che dovrebbe arrivare il prossimo mese di febbraio.

Obiettivo della nuova EPBD è quello di avere un **parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050**, considerando che gli edifici pesano per il 40% dell'energia consumata nell'UE, per il 36% delle emissioni legate all'energia e per l'80% dell'energia consumata dalle famiglie per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria.

La Commissione propone che a partire dal 2030 tutti gli **edifici di nuova costruzione** debbano essere a zero emissioni, mentre gli **edifici nuovi del settore pubblico** dovranno esserlo già dal 2027 (consumando poca energia, essendo alimentati da rinnovabili, non rilasciando emissioni di carbonio da combustibili fossili e disponendo di un attestato di prestazione energetica basato sulle emissioni del loro intero ciclo di vita).

L'obiettivo principale della direttiva EPBD è sempre stato quello di promuovere il raggiungimento di edifici a energia quasi zero (*Nearly Zero-Energy Buildings* o NZEB) richiedendo agli Stati membri di adottare misure per promuovere il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, come:

- l'introduzione di requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione importante,
- l'obbligo di certificare l'efficienza energetica degli edifici mediante l'emissione di certificati energetici,
- l'ispezione periodica dei sistemi di climatizzazione e
- l'informazione agli utenti sugli indicatori di prestazione energetica degli edifici.

La direttiva EPBD promuove anche:

- l'uso di energie rinnovabili negli edifici,
- l'installazione di contatori intelligenti per la misurazione e la gestione dei consumi energetici e
- la formazione di professionisti nel settore dell'efficienza energetica degli edifici.

Gli Stati membri dell'UE sono responsabili dell'attuazione della direttiva EPBD, adattando le disposizioni alle proprie specificità nazionali.

Ciascuno Stato membro deve predisporre un **piano nazionale di ristrutturazione degli edifici** e integrarlo nel **Piano Nazionale per l'Energia ed il Clima** (PNIEC) stabilendo le fasi per l'eliminazione progressiva dei combustibili fossili nella climatizzazione degli edifici entro il 2040, formalizzando al contempo un percorso di trasformazione del patrimonio edilizio nazionale in NZEB entro il 2050.

LINK:

[Per consultare il testo della nuova direttiva approvato dalla Commissione ITRE, cliccare QUI.](#)

## **27. BONUS ACQUA POTABILE - Dal 1° febbraio sarà attivato il canale telematico per l'invio delle comunicazioni per le spese sostenute nel 2023**

Sarà attivato - **dal 1° al 28 febbraio 2024** - il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate per l'invio delle comunicazioni per richiedere il bonus acqua potabile per le spese sostenute nel 2023.

Ricordiamo che l'articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (*Legge di Bilancio 2021*) ha previsto un credito d'imposta nella misura del 50% delle **spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023** per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

Per l'anno 2023 il Bonus acqua potabile può contare su un plafond di **1,5 milioni di euro**.

L'importo massimo della spesa su cui calcolare l'agevolazione è fissato a:

- **1.000,00 euro** per ciascun immobile, per le persone fisiche;
- **5.000,00 euro** per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali.

Le indicazioni per fruire del bonus sono state emanate dall'Agenzia delle entrate, con il [Provvedimento n. 3921 del 9 gennaio 2024](#).

Per fruire del Bonus acqua potabile 2023 è necessario inviare all'Agenzia delle entrate, dal 1° febbraio al 28 febbraio 2024 (cioè dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili), la "**Comunicazione delle spese per il miglioramento dell'acqua potabile**", approvato con il Provvedimento del 16 giugno 2021.

Con [risoluzione n. 17/E del 1° aprile 2022](#), l'Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo "6975" per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo di comunicazione dal sito dell'Agenzia delle entrate, cliccare QUI.](#)

## **28. AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI - Contributi per l'acquisto di veicoli ecologici ed eliminazione di veicoli obsoleti - In attesa del decreto attuativo**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2024, il **decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1 dicembre 2023**, recante disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto, con riferimento all'anno 2023.

Le risorse di cui al presente decreto sono destinate ad incentivi a favore delle iniziative d'investimento delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, che intendano procedere con il processo di **adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti**.

Le risorse sono così ripartite:

- a) **2,5 milioni di euro** per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di **automezzi commerciali nuovi di fabbrica**, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto

LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

- b) **15 milioni di euro** per la **radiazione per rottamazione di automezzi** commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa Euro VI step E, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonché Euro 6 E ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia;
- c) **7,5 milioni di euro** per l'**acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario** rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto per le attività istruttorie si avvale della **società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti - società per azioni**, in qualità di soggetto gestore.

Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere definite le modalità di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici.

Con il medesimo decreto dovranno, inoltre, essere definite le modalità di presentazione delle domande.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

## **29. ECOBONUS 2024 - MOBILITA' SOSTENIBILE - Incentivi auto e altre veicoli non inquinanti - Piattaforma aperta dal 23 gennaio 2024**

E' stata pubblicata, sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, la **circolare 28 dicembre 2023**, che disciplina gli **incentivi Ecobonus 2024** per l'acquisto di veicoli non inquinanti.

La circolare illustra la disciplina relativa al riconoscimento degli **incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti per l'annualità 2024 a normativa vigente** e nelle more della annunciata rimodulazione degli incentivi e delle risorse.

Ricordiamo che il [D.P.C.M. 6 aprile 2022](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, prevede - per l'annualità 2024 - che le risorse destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti sono individuate in **complessivi 610 milioni di euro**.

L'articolo 3, comma 3, del citato decreto prevede che **con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica, anche in ragione dell'andamento del mercato e dell'evoluzione tecnologica, **possono essere rimodulati, nel limite dello stanziamento fissato, le destinazioni e gli incentivi**.

Pertanto, nelle more della pubblicazione del nuovo D.P.C.M. di ripartizione delle risorse e rimodulazione degli incentivi, gli importi dei contributi, i requisiti per il loro riconoscimento e gli stanziamenti delle risorse sono quelli di cui al citato D.P.C.M. 6 aprile 2022 e all'art. 1, comma 691, della L. n. 178/2020.

Le **prenotazioni dei contributi**, per gli acquisti effettuati **a partire dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2024**, potranno essere inserite nella piattaforma informatica, appositamente aggiornata dal gestore, **a decorrere dalle ore 10:00 del 23 gennaio 2024, salvo esaurimento delle risorse disponibili**.

La piattaforma Ecobonus le prenotazioni per i contributi **per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e - L7e (motocicli e ciclomotori) e N1 e N2 (veicoli commerciali)**.

LIK:

[Per consultare il testo della circolare e dei suoi cinque allegati, cliccare QUI.](#)

LIK:

[Per accedere alla piattaforma, cliccare QUI.](#)

### **30. RISCATTO DI LAUREA - Al via le domande di trasferimento del montante - Le indicazioni dell'INPS**

L'INPS, con **Circolare n. 14 del 19 gennaio 2024**, fornisce indicazioni per l'invio telematico delle richieste di trasferimento, a una delle gestioni previdenziali INPS di iscrizione, del montante maturato a seguito del versamento dell'onere dovuto a titolo di riscatto dei corsi universitari di studio.

La facoltà di riscatto può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa.

Il contributo da riscatto è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

Le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:

- **Web** - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it);
- **Contact Center Multicanale** – raggiungibile al numero verde gratuito 803.164 (riservato all'utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell'utente);
- **Istituti di Patronato** – attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Le istanze presentate in forma diversa da quella telematica non saranno procedibili.

La richiesta di trasferimento può essere avanzata solo dopo aver concluso il pagamento dell'importo dovuto per il riscatto (a seguito di versamento totale o parziale del corrispondente onere).

L'istanza è presentata attraverso il "Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa", accessibile dal sito istituzionale dell'INPS e già appositamente implementato.

L'applicativo è consultabile attraverso diversi dispositivi mobili e fissi (cellulari, *tablet*, pc).

LIK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 14/2024, cliccare QUI.](#)

### **31. SPORTELLO DELL'AUTOMOBILISTA - Gli atti di vendita sono soggetti a reistrazione**

Il titolare dello "Sportello telematico dell'automobilista" (STA) **è tenuto a richiedere la registrazione per il passaggio di proprietà dopo aver autenticato le firme apposte dai contraenti**. Ciò in quanto rientra tra gli "altri pubblici ufficiali" chiamati dalla norma all'adempimento (art. 10, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 131/1986).

È in estrema sintesi, quanto chiarisce l'Agenzia con la **risposta ad interpello n. 8 del 12 gennaio 2024**.

Il dubbio risolto dall'Amministrazione finanziaria è del titolare di uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, presso il quale sono operativi sia lo "Sportello telematico dell'automobilista" (STA) sia lo "Sportello telematico del diportista" (STeD).

L'attività svolta riguarda esclusivamente la gestione di pratiche amministrative relative alla nautica da diporto, in gran parte si tratta di passaggi di proprietà di imbarcazioni superiori ai 10 metri e, quindi, iscritte negli appositi registri.

Il contribuente, in base a quanto disposto dall'articolo 7 del D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006, autentica le firme delle parti contraenti.

In effetti tale norma, nel determinare l'abolizione dell'obbligo di autentica notarile sui passaggi di proprietà dei beni mobili registrati, estende la possibilità di effettuare l'autentica delle sottoscrizioni ai titolari, come l'istante, di sportelli telematici dell'automobilista.

La norma richiamata, tra l'altro, ha abolito l'obbligo di autenticazione notarile delle firme sulle compravendite di auto e barche.

Sull'argomento si è pronunciata anche la Cassazione che, con la sentenza n. 45299/2018, ha affermato che *"l'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati, prevista dall'art. 7 del d.l. 223/2006 (cd. decreto Bersani) è attività riferibile esclusivamente al titolare dello 'sportello telematico dell'automobilista', il quale, in quanto delegato della pubblica amministrazione all'espletamento della relativa procedura, è tenuto ad accertare anche l'identità del venditore dei beni (...). In tal senso depone, del resto, la giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto che il titolare dell'agenzia automobilistica che gestisce il cosiddetto "sportello telematico dell'automobilista" (STA) riveste la qualifica di pubblico ufficiale (...), risolvendosi tale attività nel compimento di un atto pubblico (Sez. 5, n. 28086 del 23/06/2011)".*

LINK:

[Per consultare il testo della risposta ad interpello n. 8/2024, cliccare QUI.](#)

## **32. STOP AL GREENWASHING - Il Parlamento europeo approva una direttiva contro le informazioni ambientali ingannevoli e contro l'obsolescenza programmata**

Il Parlamento europeo, lo scorso 17 gennaio, ha approvato definitivamente la direttiva per contrastare il **greenwashing** e le **informazioni ambientali ingannevoli**.

La direttiva, approvata con 593 voti favorevoli, 21 contrari e 14 astensioni, mira a **proteggere i consumatori da pratiche di commercializzazione ingannevoli** e aiutarli a compiere scelte di acquisto più informate.

Saranno, quindi, aggiunte all'elenco dell'Unione Europea delle pratiche commerciali vietate tutta una serie di strategie di marketing che sono legate al c.d. **"greenwashing"** o ambientalismo di facciata.

Il **"greenwashing"** – termine che deriva dall'unione di "green" (verde) e "whitewashing" (coprire, nascondere) - è una tecnica di comunicazione o marketing che propone come ecosostenibili le attività o i prodotti di aziende, istituzioni ed enti, mentre nascondono o occultano l'impatto ambientale negativo.

Si tratta di una pratica ingannevole e scorretta, che sfrutta la crescente sensibilità dei consumatori verso le tematiche ambientali, ma che non corrisponde alla realtà dei fatti.

Secondo l'Ufficio europeo per l'ambiente (*European Environmental Bureau - EEB*), il 75% dei prodotti sul mercato dell'Ue ha un'etichetta verde, ma più della metà di queste sono ingannevoli o false, mentre quasi la metà dei 230 marchi ecologici dell'Ue non ha criteri rigorosi di verifica.

La nuova direttiva stabilirà le **condizioni** specifiche per **l'utilizzo delle dichiarazioni ecologiche**.

Secondo le nuove regole approvate con la direttiva:

- Saranno vietate le **dichiarazioni ambientali generiche** e altre informazioni fuorvianti sui prodotti;
- Saranno autorizzati solo i **marchi di sostenibilità** basati su **sistemi di certificazione approvati o creati da autorità pubbliche**;
- Sarà **proibita l'obsolescenza programmata**;
- Dovranno essere introdotte informazioni sulla garanzia più visibili e un nuovo marchio di estensione della garanzia.

Ruolo centrale nella nuova direttiva avrà anche la **durata del prodotto**.

Nel futuro le informazioni sulla **garanzia** dovranno essere più visibili e verrà **creato un nuovo marchio armonizzato** per dare maggiore risalto ai prodotti con un periodo di garanzia più esteso.

Con le nuove norme vengono anche **vietate le indicazioni infondate sulla durata**, gli inviti a sostituire i beni di consumo prima del necessario nonché le false dichiarazioni sulla riparabilità di un prodotto.



Questa nuova direttiva mira ad allontanarci dalla cultura dello scarto e a rendere il marketing più chiaro e trasparente.

Si cerca di combattere l' "obsolescenza programmata" dei beni permettendo alle persone di sceglierne di più duraturi, riparabili e sostenibili.

L' "obsolescenza programmata o pianificata" è una strategia commerciale adottata dalle aziende per **accorciare "artificialmente" il ciclo di vita naturale dei rispettivi prodotti**, mantenendo così alta la domanda e, di conseguenza, gli acquisti di nuovi modelli.

Tra gli espedienti utilizzati per ridurre la vita di un dispositivo si possono citare aggiornamenti che ne peggiorano il funzionamento, costi di riparazione alti o la difficoltà nel trovare i pezzi di ricambio.

La direttiva deve ora ricevere l'approvazione definitiva del Consiglio per essere poi pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Gli Stati membri avranno 24 mesi di tempo per recepirla nel diritto nazionale.

LINK:

[Per prendere visione del testo della nuova direttiva, cliccare QUI.](#)

### **33. CORTE DI GIUSTIZIA UE - LE FERIE NON GODUTE VANNO PAGATE ANCHE NEL CASO DI DIPENDENTI PUBBLICI - La normativa italiana va corretta**

**E' contraria al diritto comunitario la normativa nazionale che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, non riconosce al lavoratore, al termine del rapporto, un'indennità finanziaria per i giorni di ferie maturati e non goduti.**

Pertanto, il lavoratore, compreso il dipendente pubblico, che non abbia potuto fruire di tutti i giorni di **ferie annuali retribuite** prima di dare le dimissioni **ha diritto a un'indennità finanziaria.**

Lo ha stabilito la **Corte di Giustizia dell'Unione europea**, con la **sentenza emessa il 18 gennaio 2024, nella causa C-218/22.**

La sentenza riguarda il caso di un funzionario di un Comune italiano, il quale, dopo essersi dimesso volontariamente per il prepensionamento, aveva chiesto il riconoscimento del diritto a un'indennità sostitutiva delle ferie annuali non godute durante il periodo lavorativo.

Il Comune si è rifiutato, sostenendo che il funzionario fosse consapevole del suo obbligo di prendere i giorni residui di congedo prima delle dimissioni e che non poteva monetizzarli.

Il Comune ha fatto anche riferimento alla **norma della legislazione italiana** ([art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012 - Direttiva Funzione Pubblica del 26 novembre 2020](#)), secondo la quale il dipendente pubblico **non ha diritto in nessun caso a ricevere un'indennità finanziaria al posto delle ferie non godute**, al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Con questa sentenza, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che, ai sensi della [direttiva del 2003/88/CE](#) del 4 novembre 2003, **"il diritto dell'Unione si oppone a una normativa nazionale che vieta di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti"** qualora tale lavoratore ponga fine volontariamente al suo rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano nell'adottare la normativa nazionale di cui trattasi, la Corte ha ricordato, inoltre, che **"Il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite, ivi compresa la sua eventuale sostituzione con un'indennità finanziaria, non può dipendere da considerazioni puramente economiche, quali il contenimento della spesa pubblica"**.

Secondo la Corte, l'unica circostanza che esclude il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie è che il lavoratore si sia astenuto dal fruirne deliberatamente, ossia anche a seguito di un esplicito invito del datore accompagnato dall'informativa circa il rischio di perdere tali giorni alla fine di un periodo predefinito.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza della Corte di Giustizia UE, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della direttiva 2003/88/CE, cliccare QUI.](#)

### **34. CGIA MESTRE - LE PATRIMONIALI CI COSTANO QUASI 50 MILIARDI L'ANNO**

Sebbene l'Imu sull'abitazione principale sia stata abolita nel 2013, le imposte patrimoniali che continuano a gravare sugli italiani garantiscono alle casse dello Stato quasi 50 miliardi di euro l'anno: per la precisione 49,8. Un importo, relativo al 2022, che valeva 2,6 punti di Pil.

Un'incidenza che, rispetto al 1990, è addirittura raddoppiata (vedi Tab. 1).

Complessivamente, fa sapere l'Ufficio studi della CGIA di Mestre, questa tipologia di prelievo sui beni patrimoniali (siano essi mobili, immobili o finanziari) è composta da una decina di voci. Esse sono:

- l'Imu/Tasi (gettito nel 2022 pari a 22,7 miliardi di euro),
- l'Imposta di bollo (7,7 miliardi),
- il bollo auto (7,2 miliardi),
- l'Imposta di registro e sostitutiva (6,2 miliardi),
- il canone Rai-Tv (1,9 miliardi),
- l'Imposta ipotecaria (1,8 miliardi),
- l'Imposta sulle successioni e donazioni (1 miliardo),
- i diritti catastali (727 milioni di euro),
- l'Imposta sulle transazioni finanziarie (461 milioni) e
- l'Imposta su imbarcazioni e aeromobili (1 milione).

Il trend di crescita del prelievo riconducibile alle imposte patrimoniali in termini assoluti è stato spaventoso: se nel 1990 l'erario ebbe modo di incassare 9,1 miliardi di euro, nel 2000 il gettito ha raggiunto i 25,7 miliardi.

Cinque anni dopo i soldi incassati sono saliti a 30,1 miliardi che nel 2015 sono arrivati a 48,4.

Nell'ultimo anno in cui i dati sono disponibili, vale a dire il 2022, la riscossione ha toccato i 49,8 miliardi di euro.

LINK:

[Per consultare il documento dell'Ufficio Studi della CGIA, cliccare QUI.](#)

### **35. GARANTE PRIVACY - Pubblicato l'avviso di avvio dell'indagine conoscitiva in materia di web scraping**

L'Autorità garante per la protezione dei dati personali, con [provvedimento del 21 dicembre 2023](#), pubblicato nel proprio sito web istituzionale, ha **deliberato l'avvio di una indagine conoscitiva in materia di web scraping**, per verificare l'adozione di misure di sicurezza adatte ad impedire la raccolta massiva di dati personali.

Dell'avvio dell'indagine ne è stata data notizia con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2024](#).

Oggigiorno, miliardi di utenti si collegano alla rete da tutto il mondo producendo una quantità inestimabile di dati. Tali dati prendono il nome di Big Data e comprendono immagini, video, articoli sui blog e sui quotidiani ma anche i singoli post che ognuno di noi condivide quotidianamente sui social network.

Per le aziende diviene, pertanto, fondamentale poter esaminare questa mole di dati, i quali possono divenire importanti per diversi scopi. Uno di questi può essere quello di analizzare le scelte di consumo degli utenti così da implementare delle campagne pubblicitarie personalizzate.

Esiste una **tecnica informatica che consente di raccogliere una grande quantità di dati**: è la tecnica del **web scraping** (letteralmente "*scraping*" significa "*grattare, raschiare*").

Il web scraping serve, dunque, a estrarre **dati** dalle pagine web per poi raccogliarli in database o tabelle locali per analizzarli.

Si tratta di un sistema in grado di estrapolare una grande varietà di informazioni: dati di contatto, indirizzi di posta elettronica, numeri di telefono, così come singoli termini di ricerca o URL.

E' nota anche l'attività di raccolta, sempre attraverso tecniche di web scraping, da parte di diverse società che **sviluppano sistemi di intelligenza artificiale generativa** ("GAI") di grandi quantità di dati personali pubblicati all'interno di siti internet e di piattaforme gestiti da soggetti pubblici e privati, **per finalità di addestramento degli algoritmi di intelligenza artificiale;**

L'obiettivo dell'indagine conoscitiva lanciata dal garante per la protezione dei dati personali è quello di **acquisire osservazioni, commenti ed eventuali proposte operative** sulle misure adottate ed adottabili dai gestori di siti internet e di piattaforme, sia pubblici che privati, rispetto alla raccolta massiva di dati personali, effettuata attraverso tecniche di web scraping, da parte di società che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale generativa, per finalità di addestramento dei relativi algoritmi.

L'attività intrapresa dall'Autorità è volta alla **verifica dell'adozione di adeguate misure di sicurezza per impedire una raccolta massiva di dati personali** dai siti internet poi utilizzati per il *training* degli algoritmi da parte di soggetti terzi, **derivante dall'espansione incontrollata dei sistemi di intelligenza artificiale (AI)**.

I contributi possono essere presentati da tutti i soggetti interessati, in particolare associazioni di categoria, associazioni di consumatori ed esperti e rappresentanti del mondo accademico, e devono pervenire, **entro sessanta giorni** dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (e quindi **entro il prossimo 17 marzo**), all'indirizzo mail **webscraping@gpdp.it**, con indicazione in oggetto del tema di riferimento.

Il rinnovato interesse del Garante verso la pratica del web scraping potrebbe concludersi con l'emissione di provvedimenti d'urgenza indirizzati a tutti gli operatori, privati e non, che pubblicano dati personali sui propri siti web. Tali provvedimenti conterrebbero specifiche misure di sicurezza per evitare una raccolta incontrollata di dati dai propri siti web.

LINK:

[Per accedere all'avviso di indagine conoscitiva in materia di web scraping, cliccare QUI.](#)

## Altre notizie in breve

### **1) TASSO DA APPLICARE PER LE OPERAZIONI DI ATTUALIZZAZIONE E RIVALUTAZIONE ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese**

A partire dal 1° gennaio 2024 in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE n. 14 del 19 gennaio 2008), il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, è **pari al 5,11%**.

Lo ha stabilito il Ministero delle imprese e del made in Italy con il **decreto 28 dicembre 2023**, pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Della pubblicazione del decreto ne è stata data notizia con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2024](#).

LINK:

[Per consultare il testo del decreto, cliccare QUI.](#)

### **2) RITARDO DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI - Interesse al 4,50%**

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2024 il tasso di riferimento nelle transazioni commerciali è pari al 4,50%.

Lo ha previsto il Ministero dell'Economia e delle finanze con [comunicato del 16 gennaio 2024](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2024.

In tal modo è stato fissato il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

### **3) IVA E IVA BASE 2024 - APPROVATI I MODELLI DEFINITIVI**

L'Agenzia delle entrate, con **provvedimento del 15 gennaio 2024, Prot. n. 8230/2024**, ha approvato i modelli di dichiarazione IVA/2024 concernenti l'anno 2023, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2024 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Debuttano così in forma ufficiale, insieme alle relative istruzioni, i **modelli Iva e Iva Base 24**.

I due modelli dovranno essere utilizzati per la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al 2023.

#### **Modello IVA 2024**

Rispetto allo scorso anno i modelli Iva sono stati ritoccati in linea con le modifiche normative e per semplificarne la compilazione. In particolare, sono stati rimodulati i rigli dei quadri VE e VF, mentre nel quadro VO è stata introdotta la possibilità, per le imprese olearie, di revocare l'opzione per la determinazione della detrazione Iva e del reddito nei modi ordinari.

#### **Modello IVA BASE 2024**

Inoltre, ravvisata l'opportunità di rendere disponibile una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell'anno hanno determinato l'imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva, viene approvato il Modello Iva Base/2024 che può essere utilizzato in alternativa al Modello Iva/2024.

Il documento odierno annuncia che con un successivo provvedimento saranno approvate le specifiche tecniche per la trasmissione delle dichiarazioni.

I modelli dovranno essere presentati, esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento con gli allegati modelli approvati, cliccare QUI.](#)

#### **4) REGIONI A STATUTO ORDINARIO - Contributi dovuti all'ARAN per l'anno 2024.**

Con **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2023**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2024, è stato fissato l'importo delle somme da porre a carico delle regioni a statuto ordinario a titolo di contributo dovuto all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I contributi devono essere iscritti dalle regioni in specifici capitoli di spesa dei rispettivi bilanci per essere versati, **entro il 28 febbraio 2024**, alla contabilità speciale intestata all'ARAN sul conto n. 149726, istituito presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma dandone contestuale comunicazione all'ARAN.

LINK:

[Per consultare la tabella degli importi da versare all'ARAN, cliccare QUI.](#)

#### **5) IMMOBILI E BONUS FISCALI 2024 - Pubblicata l'edizione aggiornata**

E' disponibile l'edizione aggiornata della guida per il cittadino "**Immobili e bonus fiscali 2024**" sulla base delle novità introdotte dalla più recente normativa sul tema (D.L. 29 dicembre 2023, n. 212).

Il vademecum, realizzato in formato digitale, viene costantemente aggiornato per fornire a cittadini, professionisti e operatori del settore uno strumento costantemente al passo con le novità normative.

La Guida è stata realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato insieme a 14 Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione per la difesa dei consumatori, Unione Nazionale Consumatori).

LINK:

[Per consultare il testo della guida, cliccare QUI.](#)

#### **6) ANCI - 24 GENNAIO 2024 - Webinar su novità legislative del commercio al dettaglio, mercati e locazioni brevi**

ANCI ha organizzato - per mercoledì 24 gennaio alle ore 11 - il webinar "**Commercio al dettaglio, mercati e fiere, spettacoli dal vivo e locazioni brevi: le ultime novità legislative**" per fare il punto sugli ultimi provvedimenti normativi di interesse degli Uffici Attività Produttive dei Comuni, approvati nell'ultimo scorcio del 2023.

Nel corso dell'incontro saranno in particolare approfondite le novità recate dalla Legge n. 214/2023, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, in materia di commercio al dettaglio: assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche; occupazioni di suolo pubblico; vendite straordinarie e limitazioni di attività commerciali e artigiane nei centri urbani.

L'incontro sarà inoltre l'occasione per esaminare le recenti novità in materia di semplificazioni per gli spettacoli dal vivo recate dal decreto-legge n. 215/2023 (c.d. Decreto Milleproroghe).

Saranno inoltre approfondite le disposizioni in materia di locazioni brevi, regimi amministrativi e relativi controlli recate dal decreto-legge n. 145/2023 (c.d. Decreto Fiscale).

LINK:

[Per il programma e per procedere all'iscrizione, cliccare QUI.](#)

### **7) ANNCSU - Attivo l'archivio interattivo di strade e numeri civici in Italia**

**Al via l'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU).** Gli indirizzi d'Italia "certificati" nel nuovo portale Agenzia Entrate-Istat.

Lo rende noto, con un [comunicato stampa congiunto del 19 gennaio 2024](#), Agenzia delle entrate e ISTAT.

L'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane dei Comuni italiani (ANNCSU), nasce dalla collaborazione tra Agenzia delle entrate e Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in accordo con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI).

**Il portale è accessibile a tutti.** Con il nuovo archivio informatizzato cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche, possono disporre di un riferimento unico per tutto il territorio nazionale.

Il *data base* contiene l'elenco delle strade (denominazioni delle aree di circolazione) e dei numeri civici delle amministrazioni locali che hanno completato l'inserimento.

Collegandosi al sito, gli utenti possono verificare, in modo univoco, gli indirizzi cercati e visualizzarne il posizionamento su una mappa con dati che sono forniti, aggiornati e certificati dai Comuni.

LINK:

[Per accedere alla banca dati ANNCSU, cliccare QUI.](#)

### **8) AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE - Fissati i termini e le modalità del trasferimento di funzioni dal Ministero dell'economia**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2023, il decreto 24 novembre 2023 del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce termini e modalità del trasferimento di funzioni e documentazione dal Ministero dell'economia e delle finanze all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

A decorrere **dal 20 gennaio 2024** vengono trasferite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in qualità di Autorità nazionale competente NIS, tutte le funzioni in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, già assicurate, nel settore bancario e nel settore infrastrutture dei mercati finanziari, dal Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con Banca d'Italia e Consob.

Il trasferimento all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale della documentazione, anche classificata, relativa alle funzioni oggetto del trasferimento, **si conclude entro il 2° febbraio 2024.**

LINK:

[Per consultare il testo del decreto, cliccare QUI.](#)

### **9) OAM - ORGANISMO AGENTI E MEDIATORI - Nuovo sistema di pagamento PagoPA**

LOAM rende noto che, **a partire dal 22 gennaio 2024**, sarà possibile pagare i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli Elenchi e Registri gestiti dall'Organismo, tramite la piattaforma digitale "pagoPA".

Il servizio - disponibile per **Agenti in attività finanziaria, Mediatori creditizi, Operatori compro oro e Operatori in valuta virtuale** - consentirà di corrispondere i contributi in maniera semplice e affidabile, tramite:

- pagamento *online* a mezzo di "pagoPA", attraverso l'utilizzo di carte di credito/debito, conto corrente ed altri metodi di pagamento;
- pagamento a mezzo di bollettino precompilato "pagoPA", scaricabile dalla propria area privata sul portale dell'Organismo, utilizzando il proprio servizio di *home banking* ovvero altri servizi *online*, o, alternativamente, tramite sportello bancario, ufficio postale ovvero presso tutti gli esercenti convenzionati sul territorio.

Al momento dell'attivazione, saranno inoltre disponibili nell'area dedicata del portale OAM le Guide operative per gli utenti.

### **10) BANDA D'ITALIA - È online l'indagine sui costi dei conti correnti delle famiglie nel 2022**

La Banca d'Italia ha pubblicato, in data 22 gennaio 2024, **i risultati dell'indagine sulla spesa dei conti correnti delle famiglie.**

L'indagine raccoglie informazioni analitiche sulle **spese di gestione effettivamente sostenute dalle famiglie nel corso del 2022 e documentate negli estratti conto.**

Per ciascun conto e per ciascun servizio ad esso associato sono rilevati il numero di operazioni svolte nel corso dell'anno e la spesa corrispondente, permettendo di calcolarne il relativo costo unitario.

Nell'indagine sono, inoltre, acquisite le informazioni sulle commissioni applicate e sugli interessi connessi ad eventuali scoperti e affidamenti in conto corrente.

La rilevazione svolta nel 2023 è stata condotta su oltre 12.000 conti correnti bancari selezionati a partire da 605 sportelli, 1.085 conti *on line* non riferibili a sportelli e 1.000 conti correnti postali, selezionati a partire da 50 sportelli postali.

Nel 2022 la spesa per la gestione di un conto corrente è cresciuta di 9,3 euro rispetto al 2021, raggiungendo l'importo di 104 euro.

La crescita della spesa dei conti correnti *online* è stata molto meno pronunciata e pari a 0,7 euro, raggiungendo l'importo di 33,7 euro; la spesa di gestione dei conti postali è passata da 58,0 a 59,6 euro.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per accedere alla pubblicazione della Banca d'Italia, cliccare QUI.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**Repubblica italiana**  
**I provvedimenti scelti per voi**  
**(dal 15 al 22 Gennaio 2024)**

**1) Ministero della salute - Decreto 8 gennaio 2024, n. 3:** Regolamento recante modifiche al regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). (Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**2) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 20 ottobre 2023:** Regioni a statuto ordinario - Contributi dovuti all'ARAN per l'anno 2024. (Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**3) Ministero della cultura - Decreto 29 dicembre 2023, n. 225:** Regolamento recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura Giovani e della Carta del merito. (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**4) Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità - Decreto 30 novembre 2023:** Criteri e modalità di riparto di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l'anno 2023. (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**5) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Decreto 27 dicembre 2023:** Approvazione del programma pluriennale 2023-2025, deliberato dal Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit. (Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**6) Decreto-Legge 18 gennaio 2024, n. 4:** Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. (Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

**7) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 18 ottobre 2023:** Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 2019/787, n. 1235/2021 e n. 1236/2021, per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche di disciplinare e la cancellazione della registrazione. (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 15 dicembre 2023:** Modalità e termini di attuazione dei Progetti utili alla collettività. (Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 1 dicembre 2023:** Disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti. (Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**10) Legge 30 dicembre 2023, n. 213 - Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante:** «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023). (Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2024 – Supplemento Ordinario n. 4).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

**11) D.P.C.M. 19 novembre 2023:** Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore di varie amministrazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**12) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 19 dicembre 2023:** Modifica del decreto 27 febbraio 2020, recante: «Caratteristiche, diciture, modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, nonché caratteristiche e modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi». (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM ([t.me/tuttocamere](https://t.me/tuttocamere))**